

# Ordinanza sull'organizzazione della Posta Svizzera (OOP)

del 24 ottobre 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 2010<sup>1</sup> sull'organizzazione della Posta Svizzera (LOP),

*ordina:*

## **Art. 1** Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *Posta*: Posta Svizzera secondo l'articolo 1 LOP;
- b. *PostFinance*: PostFinance SA secondo l'articolo 14 capoverso 1 LOP;
- c. *società del gruppo Posta*: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.

## **Art. 2** Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste

<sup>1</sup> La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.

<sup>2</sup> La Posta può demandare l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.

<sup>3</sup> Nel consiglio d'amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d'amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.

## **Art. 3** Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo

<sup>1</sup> D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale.

RS 783.11

<sup>1</sup> RS 783.1

<sup>2</sup> La Posta assicura la gestione e il controllo dell'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:

- a. disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
- b. contratti di prestazioni con i rappresentanti da lei nominati in seno al consiglio d'amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
- c. contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.

<sup>3</sup> Il consiglio d'amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e all'Amministrazione federale delle finanze.

#### **Art. 4** Conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta

Il consiglio d'amministrazione della Posta è responsabile per una conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta.

#### **Art. 5** Retribuzioni dei quadri

In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale e alle disposizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>3</sup> sulla retribuzione dei quadri.

#### **Art. 6** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all'imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l'attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.

<sup>2</sup> In vista dell'allestimento del bilancio d'apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:

- a. i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
- b. PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> RS 172.220.12

**Art. 7**            Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 8**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

24 ottobre 2012      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 7)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000<sup>4</sup>**

*Art. 4 cpv. 4 lett. a*

<sup>4</sup> Fanno rapporto:

- a. le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);

*Art. 5 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>, frase introduttiva*

<sup>3</sup> Le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell'articolo 4.

<sup>3bis</sup> Le FFS possono sottoporre in particolare il personale seguente al CO:

### **2. Ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>5</sup> sulla retribuzione dei quadri**

*Art. 1 lett. a*

La presente ordinanza si applica:

- a. alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentralizzate;

<sup>4</sup> RS 172.220.11

<sup>5</sup> RS 172.220.12

### **3. Ordinanza del 12 aprile 2000<sup>6</sup> sulle monete**

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l'approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d'investimento. Possono demandare l'adempimento di questo obbligo a imprese che controllano direttamente.

